DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.

CUP I89I24000560006

CIG: B277F75EA4

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

Tra

Ministero del Lavoro, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nella persona di _____, nato/a _____ il _____ in qualità di _____, domiciliato/a presso la sede in Roma, Via Fornovo n. 8, di seguito anche "**Amministrazione procedente – ("AP**")

E

Ente Attuatore Partner – ("EAP") – _____, in forma singola o in forma associata, nella persona di nata a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede in _____, via _____n____.

VISTI

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s. m. i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

- la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. i.;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;
- il Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore;
- il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022;
- l'art. 10 del citato Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13 che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE +), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;
- il Decreto Direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022 con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a

valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 ;
- il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
- l'art. 21 del citato DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 che attribuisce all'istituenda Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- l'art 36 del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023 secondo cui: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di

conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";

- Il D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e ss.mm.ii.;
- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- CCI2021IT05FFPR003- approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022,

a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

- il Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Cds sopracitato con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Si.Ge.Co del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023;
- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

Premesso che

- con decreto n._____ del_____ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento di sistematizzazione, di empowerment delle equipe multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti

territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale;

- con decreto n._____ del_____ sono stati approvati gli esiti del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti a seguito delle candidature presentate dagli ETS e l'ammissione al Tavolo di co-progettazione dell'Ente Attuatore Partner – EAP -_____;
- con decreto n._____ del_____ è stato approvato il Progetto definitivo, condiviso ad esito della procedura indetta dall'Amministrazione funzionale all'attuazione degli obiettivi del progetto, posti a base della procedura comparativa di co-progettazione,
- È stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica –e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale si regolano i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.1 Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è l'accordo per l'attivazione di una collaborazione mediante co-progettazione per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di un intervento, articolato sull'intero territorio nazionale, di modellizzazione, di empowerment dei professionisti delle equipe multidisciplinari dei servizi sociali, accompagnamento metodologico di sostegno agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale.

1.2 L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3 In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e il divieto di modifiche sostanziali del progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

1.4. l'EAP si obbliga a rispettare le previsioni del Patto di Integrità allegato alla presente Convenzione.

Art. 2 – Durata della Convenzione

2.1 La Convenzione avrà una durata complessiva massima di 60 mesi dalla sottoscrizione e comunque entro la data di conclusione del Programma. In ogni caso i costi saranno ammissibili fino al 31 dicembre 2029.

2.2 L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge.

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate e descritte nel piano finanziario di progetto, allegato e parte integrante della presente Convenzione, per un valore di_____ .

3.2 Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di _____ a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 Priorità 2 *"Child Guarantee"*, a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990.

3.3 Tutte le spese, ammissibili dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata, sono a rendicontazione e sono soggette alla disciplina IVA di cui al DPR 633/1972.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1 Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione.

4.2 Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3 Il coordinamento di tutte le attività progettuali è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

4.5 Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6 Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

4.7 L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.8 Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

4.9 Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165", l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

4.10 Sia per le risorse economiche che per le risorse del personale occorre far riferimento al piano finanziario del Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

4.11. L'EAP è tenuto altresì all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, relativo al Lavoro negli Enti del terzo settore , pena la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Procedura di co-progettazione aperta

5.1 Al fine di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento l'Amministrazione e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di coprogettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del Progetto definitivo approvato.

5.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all' EAP la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

Art. 6 – Assicurazioni

6.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, compresi i volontari, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

6.2 L' EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 7 – Modalità di erogazione del Contributo per la realizzazione degli interventi

7.1 Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un acconto fino ad un massimo del 15 % dell'intero importo del progetto, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione e dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato a titolo di acconto. L'importo di tale polizza sarà pari alla misura dell'anticipo maggiorata del tasso di interesse legale relativo al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- erogazione del rimborso delle spese sostenute e documentate, dietro presentazione di domande di rimborso supportate da adeguati giustificativi secondo la normativa applicabile riconducibili alle voci di

spesa del piano finanziario approvato dal Tavolo di co-progettazione, fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del contributo.

Il rimborso delle spese sarà riconosciuto solo su presentazione di:

a) specifica relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta digitalmente;
b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate (compresa la quota in acconto e quella via via erogata) sottoscritta digitalmente corredata da relativa documentazione giustificativa e documentazione contabile quietanzata riportante il CUP del Progetto I89I24000560006 e il CIG B277F75EA4.

A conclusione delle attività, l'EAP presenterà, entro e non oltre 60 giorni, una relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente.

7.2 L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a _____, avente le seguenti coordinate _____ -

7.3 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'EAP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.4 Qualora, in esito a ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

7.5 La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

7.6 Le spese ammissibili sono quelle esplicitamente previste nel piano finanziario del Progetto definitivo allegato. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo con l'approvazione dell'Amministrazione.

Art. 8 – Divieto di cessione

8.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AP. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – Verifiche sull'andamento delle attività progettuali

9.1 L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

9.3 L'Amministrazione può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione dall'EAP, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.

Art. 10 Valutazione di impatto sociale

10.1. Ai fini della valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sul tessuto sociale di riferimento rispetto all'obiettivo individuato, in applicazione delle Linee guida ministeriali, approvate con D.M. 23 luglio 2019, l'EAP è responsabile della conduzione delle attività di valutazione d'impatto sociale.

10.2. Per le finalità di cui al punto precedente, l'EAP si obbliga ad effettuare la valutazione d'impatto sociale del progetto, che si svolgerà sia in itinere, con cadenza annuale, che al termine dello stesso, con il fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi del progetto e per le cui finalità l'EAP dovrà comunicare, attraverso una relazione dettagliata, l'andamento delle varie fasi delle attività.

10. 3 La relazione di impatto sociale conclusiva dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e dovrà contenere i seguenti elementi minimi: andamento del progetto, risultati raggiunti, punti di forza e di debolezza dello stesso, nonché eventuali proposte per l'ottimizzazione dell'intervento in virtù della necessità che l'intervento richiede.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente convenzione, l'EAP agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice privacy).

11.2 L'EAP, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla sottoscrizione di un accordo di contitolarità con gli altri Enti del Terzo Settore costituiti in forma associata, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione dei soggetti interessati.

11.3 L'EAP si impegna a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi

dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Art. 12– Risoluzione e revoca

12.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente Convenzione può essere risolta, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto definitivo;

- quando l'EAP si renda colpevole di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

- inosservanza dell'art. 16 del del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "Lavoro negli enti del Terzo settore;

- inosservanza del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12.3 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

12.4. L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, delle attività progettuali;

c) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni;

d) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;

e) recesso non giustificato dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui una somma erogata all'EAP debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione la somma in questione nel termine concesso dalla stessa.

Art. 13 Obblighi di monitoraggio

13.1. Coerentemente con quanto previsto all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060 e dall'allegato XVII del Reg. (UE) 1060/2021, al fine di ottemperare all'obbligo di garantire la piena disponibilità delle informazioni relative a ciascuna operazione finanziata, chi beneficia dei finanziamenti del PN Inclusione 2021-2027 deve espletare una costante attività di raccolta e aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata.

13.2 La trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (indicatori di output e di risultato) avviene attraverso l'invio dei dati all'Autorità di Gestione, entro i termini e con le modalità definite in apposita documentazione, che sarà fornita con successiva specifica comunicazione. Con riferimento al valore programmato/target degli indicatori di output e di risultato, è necessario comunicarne la quantificazione all'atto della presentazione della proposta progettuale.

Art. 14 – Rinvii normativi

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15– Controversie

15.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 16– Registrazione

16.1 La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta ad eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

Art. 17 Referenti

17.1 Per l'Amministrazione il referente per la presente Convenzione è _____

17.2 Per l'EAP il referente per la presente Convenzione è _____

Art. 18 – Allegati

18.1 La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente e costituita da 18 articoli, contiene quale parte integrante e sostanziale i seguenti atti e documenti:

- Allegato A: Progetto definitivo e relativo piano finanziario come risultante dal Tavolo di co-progettazione;

- Patto di integrità

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

_____

_____

Per l'Ente Attuatore Partner

Il Legale Rappresentante

_____